

Discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2076 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limi di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2076 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati ».

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 793-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VOLPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Ricordo ancora la sanguinosa mattina del 24 maggio. Mi permettano però i colleghi che io mandi, ultimo tra loro, in questo anniversario un riverente, commosso e doveroso saluto a quelli tutti che caddero per la guerra, ed in special modo ai primi che versarono il sangue per la gloria d'Italia in quella alba foriera della grande vittoria.

Ricordo precisamente che Ancona indifesa, fu colpita e bombardata il 24 maggio contemporaneamente ad altre cittadine adriatiche. Ancona in questo decreto, che si vuole approvato non fu compresa. Io credo che il Governo debba sentire il suo dovere di riconoscere anche ai cittadini di essa, che subirono danni gravissimi, e che per lungo tempo furono sottoposti alle insidie nemiche per mare e per il cielo, il diritto che ad essi siano estesi i benefici di questo decreto, affinché essi possano essere rifatti, almeno in parte, dei loro danni. E credo che il Governo, che riconobbe doveroso decorare quella città, premio ambito e meritato, della croce di guerra, non possa, quando si tratta di riparare i danni, far supporre

che quella città non fu compresa in zona di guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate ha facoltà di parlare.

MERLIN, sottosegretario di Stato per le terre liberate. Il Governo si associa al ricordo dell'onorevole Volpini per i caduti della nostra guerra: a tutti coloro che per essa soffrirono, dando in olocausto la loro vita, va memore e riconoscente il pensiero del Governo sicuro interprete del sentimento nazionale.

Per quel che riguarda la patriottica città di Ancona, io non comprendo perfettamente quale sia la domanda che l'onorevole Volpini ha fatto, perchè il decreto di cui oggi ci occupiamo per la conversione in legge, non è la legge fondamentale che disciplina la materia dei danni di guerra, ma un provvedimento che riguarda una questione specialissima di scarsa importanza.

Il decreto fondamentale che disciplina la materia dei danni di guerra, è del 27 marzo 1919 e non è ancora venuto alla Camera per la sua conversione in legge. Quel decreto fissa i principi generali che determinano il danno di guerra, e la sua risarcibilità, e regola le condizioni secondo le quali il cittadino può fare la relativa domanda per ottenere il dovuto indennizzo.

Anche la città di Ancona, come tutte le città d'Italia, come la città di Napoli ed altre città lontanissime dal territorio che fu teatro della guerra, può perfettamente domandare il risarcimento dei danni dipendenti dalla guerra.

Per esempio, nella città di Ancona, per i bombardamenti causati dal nemico o per mare o per aria, sono state già fatte domande, e vi sono anche in Ancona gli organi speciali che trattano e liquidano questa materia.

Se questo voleva sapere l'onorevole Volpini, il suo desiderio è già soddisfatto.

Il decreto-legge che oggi si propone sia convertito in legge riguarda un provvedimento molto modesto e già superato di provvidenze successive.

Con esso si è elevata la misura dei mandati a disposizione degli intendenti di finanza ad un milione, modificandosi l'articolo 50 del testo unico 17 febbraio 1884 e si è data al solo intendente la competenza ad ordinare il pagamento.

Con provvedimenti successivi tale limite fu portato a dieci milioni. Quindi la Ca-